

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 gennaio 2012, n. 6.

Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 7 della legge regionale
29 dicembre 2003, n. 21, in materia di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie*

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell'ambito della Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2012, è basato sul sistema di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Assessore regionale per la salute, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, salvaguardando il gettito derivante dall'applicazione della norma di cui al comma 2.;

b) i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono soppressi.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 2012.

Assessore regionale per l'economia
Assessore regionale per la salute

LOMBARDO
ARMAO
RUSSO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. – 1. Nell'ambito della Regione le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.

2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell'ambito della Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2012, è basato sul sistema di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

2-bis. *Soppresso.*

2-ter. *Soppresso.*

2-quater. *Soppresso.*

2-quinquies. *Soppresso.*

2-sexies. È abrogato il comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12.

3. L'Assessore regionale per la salute, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, salvaguardando il gettito derivante dall'applicazione della norma di cui al comma 2.

4. Restano ferme le esenzioni per patologia previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

5. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.

6. L'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

7. Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale per far fronte a trasfusioni di sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire alla carenza riscontrata nei periodi critici estivi ed invernali, l'Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di formazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413716.»

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 788

«Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore regionale per la salute (Russo) il 26 settembre 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Servizi sociali e sanitari' (VI) il 30 settembre 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 152 del 18 ottobre 2011; n. 153 del 19 ottobre 2011; n. 154 del 25 ottobre 2011; n. 155 dell'8 novembre 2011 e n. 157 del 23 novembre 2011.

Deliberato l'invio del testo coordinato alla II Commissione nella seduta n. 157 del 23 novembre 2011.

Deliberato l'invio del testo coordinato al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 157 del 23 novembre 2011.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 77 del 29 novembre 2011.

Richiesta di rinvio dalla II Commissione alla VI Commissione in data 30 novembre 2011.

Deliberato l'invio alla II Commissione nella seduta n. 159 del 6 dicembre 2011.

Deliberato l'invio del testo coordinato al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 159 del 6 dicembre 2011.

Parere reso dalla II Commissione nella seduta n. 294 del 6 dicembre 2011.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 79 del 13 dicembre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 160 del 14 dicembre 2011.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 306 del 20 dicembre 2011 e 307 del 21 dicembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 307 del 21 dicembre 2011.

(2011.52.3830)102

LEGGE 12 gennaio 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia di sperimentazione
dell'armonizzazione dei bilanci*

1. A decorrere dall'1 gennaio 2012 la Regione ed i suoi organismi strumentali partecipano alla sperimentazione prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i principi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del citato articolo 36.

2. Nel periodo di sperimentazione e fino a quando non sia approvata la riforma della contabilità regionale e degli enti regionali, la Regione e gli enti di cui al comma 1 applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del citato decreto legislativo nonché, per quanto con queste ultime compatibili, quelle previste dalle vigenti norme di contabilità regionale o dai sistemi contabili previgenti alla data del 31 dicembre 2011.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, previo parere della Commissione legislativa permanente 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana, gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione ed almeno un ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i termini per la riclassificazione, secondo i principi contenuti nei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, dei bilanci di previsione 2012 redatti in base alla previgente normativa contabile.

4. Sugli esiti della sperimentazione l'Assessore regionale per l'economia riferisce, con apposita relazione semestrale, alla Commissione legislativa permanente 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e pervenire al superamento del criterio della spesa storica, la Ragioneria generale della Regione, sulla base di un atto di indirizzo dell'Assessore regionale per l'economia, a par-

tire dall'anno 2012, d'intesa con gli assessorati interessati, dà inizio ad un ciclo di 'monitoraggio della spesa' mirato alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa dei dipartimenti regionali. Le analisi individuano tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti alle possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziolate. In particolare, per le amministrazioni periferiche della Regione sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini dell'allocatione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione. Per l'attuazione del presente comma è istituito con decreto dell'Assessore regionale per l'economia un comitato tecnico, costituito da personale interno all'Amministrazione regionale, con il compito di individuare, in coerenza con i principi contenuti nell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le metodologie operative.

Art. 2.

Disposizioni relative al patto di stabilità regionale

1. La Regione, con riferimento alle province regionali e ai comuni del proprio territorio che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 ai sensi dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può dare attuazione al Patto regionale, previsto dai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della medesima legge.

2. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione, in applicazione del comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico annuale, mediante un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, rideeterminare, per lo stesso importo, il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza.

3. In caso di adozione dell'intervento compensativo di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuato il plafond finanziario annuale da cedere agli enti locali e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia e Unione regionale province siciliane - URPS), sono definiti i criteri di riparto, le virtuosità e le modalità operative.

4. Ai fini dell'accesso al plafond di cui al comma 3, gli enti locali, entro il 15 settembre di ciascun anno, dichiarano all'Anci Sicilia, all'Unione regionale province siciliane (URPS) ed alla Regione, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e per i quali chiedono l'intervento regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno, individua gli enti locali beneficiari dell'intervento compensativo e le relative quote ad essi attribuite. Contestualmente, per lo stesso importo, rideetermina l'obiettivo programmatico della Regione, secondo i criteri di cui al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispet-